

UN LASCIAPASSARE PER L'ITALIA. LA LEGGE MARONI E L'OBBLIGO DEL TEST DI ITALIANO PER STRANIERI*

*Giuseppe Sergio*¹

1. LA “NOVITÀ” LEGISLATIVA

Reddito da lavoro, alloggio idoneo, permesso di soggiorno in corso di validità, certificato del casellario giudiziale. Non bastano più, dal 9 dicembre 2010, allo straniero che intenda richiedere il “permesso CE per soggiornanti di lungo periodo”: in quella data è infatti diventato operativo il Decreto – varato il precedente 4 giugno 2010 (G. U. n. 134 dell'11 giugno 2010) dal Ministro dell'Interno Roberto Maroni d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Maria Stella Gelmini – con cui si rende obbligatorio il test di lingua italiana per gli stranieri che intendono stabilirsi definitivamente nel nostro Paese. Il “permesso CE per soggiornanti di lungo periodo” è subentrato dall'8 gennaio 2007 alla “carta di soggiorno” e, a differenza di quest'ultima, viene rilasciato a tempo indeterminato a chi possieda un permesso di soggiorno da almeno cinque anni; la cittadinanza italiana può invece essere richiesta dopo dieci anni dall'ottenimento del “permesso CE per soggiornanti di lungo periodo”.

L'obbligo della prova di lingua non ha mancato di suscitare reazioni (vd. *infra*, § 3.2), anche se in realtà era già prevista dal Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (G. U. n. 191 del 18 agosto 1998). È in particolare l'articolo 9, comma 2-bis², a stabilire che «[i]l rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca». Il decreto Maroni si limita dunque a disciplinare le procedure di svolgimento del test.

2. LA LEGGE, IN TEORIA

2.1. Le richieste di partecipazione al test si fanno prenotandosi *on line*, all'indirizzo www.testitaliano.interno.it, anche se gli stranieri poco usi alla tastiera potranno rivolgersi

* Ringrazio Franca Bosc e Silvia Morgana per il loro aiuto nella redazione e revisione del presente articolo.

¹ Università degli Studi di Milano.

² Introdotto dall'art. 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94 del 15 luglio 2009; G. U. n. 170 del 24 luglio 2009.

ai vari patronati. Verificatane la validità, è compito della Prefettura smistare le domande in base ai CAP dei richiedenti e convocarli entro due mesi dal momento della richiesta. Ciò significa che le prime sessioni d'esame, susseguite alle richieste inoltrate dopo la stipula dell'*Accordo quadro* fra Interni e Miur (16 novembre 2010), si sono svolte nel gennaio 2011³.

Conformandosi a una normativa già vigente in numerosi paesi europei (Menzinger, 2010: 90-92), all'immigrato che voglia fermarsi stabilmente nel nostro Paese il decreto richiede un livello minimo di conoscenza della lingua italiana, corrispondente all'A2 del *Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue* (QCER). Si tratta perciò di un livello pre-intermedio o di sopravvivenza (*waystage level*, in cui si «trova la maggior parte dei descrittori relativi alle funzioni sociali», QCER: 42), «che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti» (legge Maroni, art. 2, comma 1) e che perciò si attesta a un livello inferiore rispetto a quello che il QCER considera di soglia, il B1, dominato dall'*independent user* (vd. meglio *infra*, § 4.1). Il parlante non nativo di livello A2, per quanto riguarda gli usi sociali della lingua, risulta comunque

in grado di concludere semplici transazioni nei negozi, negli uffici postali o nelle banche; di dare semplici informazioni di viaggio; di usare i mezzi di trasporto pubblico: autobus, treni e taxi; di chiedere informazioni di base, chiedere e indicare il percorso, comperare i biglietti, chiedere e fornire merci e servizi di uso quotidiano (QCER: 42).

Il test viene somministrato con modalità informatiche, ma lo straniero può richiedere di svolgerlo per iscritto, ferma restando l'identità dei test. Si riterrà superato conseguendo almeno l'80% sul punteggio complessivo e potrà essere ripetuto in caso di esito negativo. Il punto di taglio (*cut-off point*) al di sopra del quale la prova si ritiene superata segue le indicazioni del *Vademecum*, § 4, diffuso dal Miur e contenente le *Indicazioni tecnico-operative per la definizione dei contenuti delle prove che compongono il test, criteri di assegnazione del punteggio e durata del test*, laddove nel *Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2: Livello A2*, a cura degli Enti certificatori dell'italiano L2, veniva più generosamente – e realisticamente – stabilito al 60% (*Sillabo A2*: 52-53).

Stando alle vigenti disposizioni stabilite dal decreto, l'organizzazione della prova è delegata agli Enti certificatori⁴, a cui però, al momento, compete la sola redazione delle linee guida, concretate nel *Sillabo di riferimento* testè citato. La preparazione delle prove viene delegata alle commissioni formate dai costituenti Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA, ventura evoluzione dei CTP, Centri Territoriali Permanenti: vd. *infra*). Le stesse commissioni provvedono a correggere le prove e comunicare gli esiti alla Prefettura.

L'art. 1, comma 3, esonera dallo svolgimento del test i minori di 14 anni e gli stranieri le cui condizioni sanitarie ne impediscano un normale apprendimento linguistico. L'art. 4 stabilisce inoltre che, dietro presentazione di un'idonea (auto)certificazione, vengano dispensati gli stranieri che già possiedono un attestato di conoscenza della lingua italiana, rilasciato da un Ente certificatore, almeno di livello A2. L'esonero si estende inoltre

³ La prima sessione di prove si è svolta, a Firenze, il 17 gennaio 2011; un fac-simile del test si trova in linea: http://www.irrefvg.org/STRANIERI/materiali/TestCTP_Firenze17_01_11.pdf.

⁴ Come è noto, gli Enti certificatori italiani riconosciuti dal Ministero degli Affari esteri e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono quattro: Università degli Studi di Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Società Dante Alighieri.

anche agli stranieri che abbiano frequentato un corso di lingua presso i CPIA, raggiungendo un livello non inferiore all'A2; agli stranieri in possesso di un diploma, ottenuto nel nostro Paese, di scuola di primo o secondo grado; agli stranieri appartenenti a particolari categorie professionali, come interpreti, giornalisti, professori, dirigenti. Vale la pena ricordare, al proposito, che il superamento del test di italiano non coincide con una certificazione linguistica di livello A2: l'esito positivo è valido solo ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno CE e non è spendibile né per l'ingresso nel mondo del lavoro, né per iscriversi all'università.

Le sedi per lo svolgimento delle prove vengono individuate dai prefetti territorialmente competenti, «anche attraverso accordi con gli enti locali e le istituzioni scolastiche» (legge Maroni, art. 6, comma 1), mentre, sempre stando alla dichiarazioni legislative, progetti per l'informazione e la preparazione al test verranno promossi dai consigli territoriali per l'immigrazione, di concerto «con enti pubblici e privati e con associazioni attive nel campo dell'assistenza agli immigrati» (art. 6, comma 2). Spetterà infine alla Questura la verifica del superamento del test (o della documentazione sostitutiva) e il rilascio del «permesso CE per soggiornanti di lungo periodo».

2.2. Gli aspetti operativi per la gestione del test sono stati precisati dall'*Accordo quadro* stipulato il 16 novembre 2010 fra Interni e Miur. L'Accordo regola la determinazione delle sedi e delle commissioni d'esame, «valorizzando il ruolo delle Istituzioni scolastiche, sedi dei Centri per l'Istruzione degli adulti, anche in relazione alle professionalità ivi operanti» (art. 2, comma 1), e promuovendo sia le condizioni necessarie per lo svolgimento del test, sia le attività volte all'acquisizione della lingua, «anche ai fini dell'innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze in materia di orientamento civico» (art. 2, comma 2; all'art. 6 si accenna anche alla promozione di progetti pilota).

Il test si svolgerà nei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti dotati di postazioni informatiche e individuati, come accennato *supra*, dai Prefetti. Poiché però il regolamento dei CPIA – derivanti dal riordino dei Centri Territoriali Permanenti (CTP) e dei corsi serali – è ancora in corso di approvazione, per il momento le prove si svolgeranno nelle scuole sedi dei CTP⁵. I finanziamenti per le sessioni d'esame, moltiplicabili nel corso dell'anno secondo necessità (art. 5, comma 5), saranno a carico del Ministero dell'Interno, per il tramite delle Prefetture (art. 9); alcun onere è previsto per gli stranieri che si sottoporranno al test.

Nelle stesse scuole saranno formate commissioni *ad hoc* per lo svolgimento delle prove. Alle commissioni – presiedute dal dirigente scolastico e composte da almeno due docenti di italiano «individuati preferibilmente tra quelli che abbiano frequentato corsi di aggiornamento e formazione in Italiano Lingua Seconda» (art. 5, comma 3) – viene al momento affidata la redazione del test e l'assegnazione dei punteggi. Il tutto secondo il *Vademecum* diffuso dal Miur, a sua volta desunto e sintetizzato, non senza una certa

⁵ La situazione è quanto mai fluida. Nonostante che la circolare diffusa il 16 novembre 2010 dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno definisca i CPIA «capillarmente diffusi sul territorio», non si ha ancora ben chiaro quanti e dove siano. Che il quadro sia in via di assestamento ne dà riprova anche il sito del Ministero dell'Interno, via via aggiornato con l'indicazione delle sedi per i test (*Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione* → sezione *Documentazione* → *Circolari e provvedimenti*).

autonomia (vd. *infra*, § 4.2), sulla base delle linee guida definite dagli Enti certificatori nel *Sillabo A2*⁶. Quest'ultimo, a sua volta, recupera coerentemente l'impostazione e le direttive del *Quadro Comune Europeo di Riferimento*, peraltro richiamato in modo esplicito dalla stessa legge Maroni (cfr. artt. 2 e 4).

3. LA RECEZIONE DELLA LEGGE

3.1. Fin qui quanto stabilito dalla legge. La valutazione della stessa, da parte dell'opinione pubblica, è stata mediamente positiva. O per dir meglio: il fatto che i *media* non le abbiano riservato grande attenzione testimonia di per sé di un generale, tacito accordo – ben lontano, per limitarci al caso forse più noto, dalle polemiche seguite all'obbligo per gli stranieri dei rilievi fotodattilografici (legge Bossi-Fini n. 189 del 30 luglio 2002, G. U. n. 199 - Supplemento ordinario n. 173 del 26 agosto 2002).

L'obbligatorietà di un test che valuti la conoscenza dell'italiano da parte di uno straniero intenzionato a stabilirsi nel nostro Paese, e che ad essa subordini la sua possibilità di permanenza, mostra di reputare la lingua come fattore necessario di coesione e integrazione. Presuppone che chi non conosce la nostra lingua non può essere considerato italiano. Non va inoltre trascurato che la competenza nella lingua del Paese ospitante rappresenta per gli immigrati un *plus* in ambiente professionale, essendo fondamentale per ottenere un lavoro o anche solo per accedere a un corso di formazione⁷. Il rilascio dell'attestato può dunque funzionare come nuova, ulteriore motivazione allo studio, spingendo gli immigrati a migliorare la propria conoscenza dell'italiano e quindi a ottenere maggiori e migliori possibilità lavorative. Si può così pensare a una categoria professionale relativamente recente, come quella delle badanti⁸, per le quali la prefettura di Varese ha lanciato lo scorso 20 dicembre 2010 un progetto formativo sperimentale, «[c]on l'obiettivo di far acquisire alle persone straniere soggiornanti sul territorio provinciale sia competenze linguistiche che tecnico-pratiche di carattere professionale [...]. Al termine della serie di lezioni, i nominativi dei partecipanti figureranno in elenchi provinciali con lo scopo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro»⁹.

È il terreno del lavoro, insieme a quello di luoghi di socializzazione come la scuola, che d'altra parte sembra il più fertile per una reale integrazione: si pensi al riguardo, oltre all'esercito di un milione di colf e badanti – sempre più indispensabili per un'Italia senescente e dunque «con un fabbisogno esponenziale di assistenza» (Caritas-Migrantes, 2010: 3) –, anche solo ai 250mila imprenditori extracomunitari e agli oltre 500mila stranieri che svolgono lavori qualificati: tutti «fenomeni, o meglio processi, che fanno

⁶ Entrambi i documenti sono interamente scaricabili *on-line*, a partire da diversi portali.

⁷ Dev'essere stato di questo avviso il senatore del Südtiroler Volkspartei, Oskar Peterlini, il quale ha recentemente presentato un disegno di legge in cui propone una modifica al testo unico sull'immigrazione. Si tratta dell'aggiunta di un articolo con cui, nella regione Trentino-Alto Adige, il rilascio del permesso CE viene subordinato al superamento di un test di conoscenza dell'italiano *oppure* del tedesco. Ciò sarebbe giustificato dal bilinguismo ufficialmente riconosciuto in Trentino-Alto Adige e dalla considerazione per cui, nella stessa regione, l'integrazione lavorativa è garantita anche dal tedesco, in particolare nel settore alberghiero.

⁸ La prima apparizione della parola *badante*, s.m., risale al 1989, ma è diventata comune solo nel 2002: cfr. www.accademiadellacrusca.it, alla sezione *Parole nuove*.

⁹ Dal sito www.interno.it, sezione *Sala stampa* → *Dalle prefetture*.

quotidiana integrazione nel micro della società e che indirettamente spostano verso l'alto la qualità (e il prestigio) dei flussi migratori» (De Rita, 2010: 17)¹⁰.

3.2. Le valutazioni negative della legge sono arrivate quasi esclusivamente da ambiti specialistici. La legge è stata criticata perché ritenuta favorire un processo di tipo assimilazionista (Recchi/Allam, 2002: 120-121), piuttosto che integrativo. Si è obiettato che un processo di quest'ultimo tipo avrebbe puntato a potenziare e valorizzare il ruolo della scuola pubblica, visto che per l'insegnamento dell'italiano e della cultura civica i CTP si sono dimostrati – e si dimostrano, almeno fino all'asestamento dei CPIA – insufficienti, tanto da rimanere indispensabile l'affidamento alle associazioni di volontariato. Dunque, si è continuato a sostenere, agli stranieri si sarebbe dovuto proporre, prima e piuttosto che «un percorso punitivo in cui l'unica cosa puntualmente definita è l'organizzazione delle verifiche» (Negarville, 2010: 2), un piano per l'insegnamento dell'italiano. Insomma: prima il diritto ad apprendere la lingua e poi il dovere di dimostrarne la conoscenza, non il dovere senza il diritto.

Altri ancora hanno valutato la legge come l'ennesima stortura del cosiddetto “pacchetto sicurezza”, cioè come un espediente per complicare la vita agli stranieri che vogliono stabilirsi da noi. L'obbligatorietà dell'attestato di lingua si inserirebbe così all'interno delle politiche di respingimento nei confronti degli immigrati, enfatizzando le lungaggini burocratiche necessarie al rilascio del “permesso CE per lungo-soggiornanti”. Al proposito va però ricordato, a ridimensionare questa critica, che sono tenuti a sottoporsi al test gli immigrati che vivono in Italia da almeno 5 anni, e che quindi si suppone posseggano un livello elementare di conoscenza dell'italiano, di tipo A2 appunto, o lo possano ragionevolmente raggiungere senza insormontabili difficoltà. Come è stato notato (Alberto, 2010: 7),

[e]saminando la descrizione del livello A2, questo non pare una meta difficile da raggiungere per un immigrato inserito nella società italiana: ciò vale soprattutto per il permesso di soggiorno Ce, mentre pare più problematica la situazione di un nuovo arrivato. Nei primi anni dell'immigrazione, quando il contatto con gli italiani era quasi sempre immediato, due anni potevano ritenersi sufficienti per apprendere la lingua italiana a livello elementare. Ora la situazione è cambiata: in alcune comunità non è necessario conoscere l'italiano per lavorare, trovare casa ecc. Il riferimento è alla comunità cinese o a quella bengalese o nigeriana o a gruppi di marocchini o egiziani impiegati nell'edilizia o nei mercati.

¹⁰ Di contro a certa propaganda per cui gli stranieri “ruberebbero il lavoro” agli italiani, va invece più opportunamente messa in esponente la loro complementarietà occupazionale (che in via indiretta porterebbe a migliori opportunità per gli italiani) e la loro – ormai – irrinunciabilità per l'economia italiana: gli stranieri ricoprono il 10% circa del lavoro dipendente e sono una delle componenti imprenditoriali più dinamiche; contribuiscono per l'11,1% al Prodotto Interno Lordo e si configurano, per le casse dello Stato, quali contribuenti ideali, usufruendo in servizi molto meno di quanto paghino di tasse; essendo una popolazione giovane, ancora lontana dall'età pensionabile, hanno contribuito in modo decisivo al risanamento dell'Inps (Caritas-Migrantes, 2010). Nello stesso dossier, sia detto per inciso, viene inoltre ridimensionato il nesso tra criminalità e immigrazione, di contro a stereotipi diffusissimi e difficili da estirpare (cfr., su posizioni opposte, Barbagli, 2002).

Se la Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL) ha denunciato la possibilità che il decreto possa far espungere o quanto meno ridurre i corsi dei CTP/CPIA non finalizzati all'ottenimento del titolo di studio, i rilievi più ficcanti – sempre piuttosto circoscritti all'ambito degli addetti ai lavori – riguardano le modalità di esecuzione della prova e i fondi messi a disposizione.

Sotto quest'ultimo profilo, la legge ha raccolto pesanti critiche nell'ambito della Conferenza unificata (radunante i pareri di Regioni, Province e Comuni) tenutasi lo scorso 18 novembre 2010. In particolare il parere negativo espresso da ben otto regioni (Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria) e dalla Provincia Autonoma di Trento è schematicamente motivato nel seguente modo:

- Assenza di un quadro strategico di programmazione e pianificazione delle politiche di integrazione (Documento triennale Immigrazione) nel quale collocare l'Accordo di Integrazione;
- Mancanza di un disegno di sistema, di una definizione chiara della governance tra i diversi livelli nazionali e territoriali e di un piano operativo di attivazione dell'Accordo di integrazione (esempio: stima beneficiari diretti, definizione soggetti e modalità delle diverse azioni previste nel provvedimento);
- Mancanza di un chiaro impegno finanziario da parte dello Stato con conseguente ricaduta dei costi a livello territoriale su Regioni ed Enti Locali;
- Impatto sugli Sportelli Unici Immigrazione con evidente sovraccarico di compiti e impegni che mettono a rischio la qualità e l'efficienza del servizio ed indeboliscono le funzioni connesse al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno;
- Necessità di garantire il funzionamento dei Centri Provinciali adulti per l'espletamento dei corsi di lingua italiana;
- Sottovalutazione complessiva delle competenze delle Regioni in materia in integrazione sociale dei cittadini stranieri.

Il parere negativo ritiene dunque l'*Accordo* di corto respiro, poco chiaro nella suddivisione dei compiti tra le diverse entità (statali, regionali, provinciali) e nella specificazione della ricaduta dei costi; nell'auspicio a un maggior coinvolgimento delle Regioni, si teme una pericolosa accentuazione dell'impegno a carico degli Sportelli Unici Immigrazione e si sollecita l'avviamento dei CPIA per i corsi di lingua.

In un documento congiunto recante "Parere tecnico e proposte di emendamenti [...]" (All. 2) si ribadisce, da un lato, la «mancanza di una programmazione complessiva di medio e lungo periodo» e la forte eterogeneità delle politiche territoriali in materia di immigrazione; dall'altro, la ricaduta economica della legge sugli Enti locali, già estenuati per i continui tagli, in quanto non prevede ulteriori oneri a carico dello Stato. Peraltro, al riguardo l'Italia si distinguerebbe, in negativo, da altri Stati europei come la Francia, dove lo Stato garantisce e finanzia fino a 400 ore di formazione linguistica per lo straniero, rilasciando un attestato al termine del corso¹¹. Si sottolinea perciò la necessità di attuare un "Piano Nazionale per l'apprendimento e l'insegnamento L2" rivolto ai

¹¹ Se è vero che è generalizzata prassi europea quella di richiedere «competenze linguistiche minime come condizione di ingresso nel territorio; di concessione della residenza permanente; o di acquisizione della cittadinanza», è altrettanto vero che «a questa richiesta è spesso associata un'offerta di corsi di lingua obbligatori di durata variabile, finanziati da enti pubblici a livello nazionale, regionale o municipale (e quindi gratuiti per i fruitori)» (Menziger, 2010: 91-92).

neo-immigrati, visto e considerato che l'attuazione della legge comporterà un aumento della richiesta di apprendimento. Accanto ad altre proposte che in questa sede non è necessario richiamare, il "Parere" si sofferma infine sul test di italiano, per il quale si ritiene «essenziale prevedere una prova orale in modo da non penalizzare gli stranieri che parlano italiano ma che siano analfabeti o comunque che abbiano problemi con lo scritto»¹².

Proprio sul minor peso che, rispetto al *Sillabo A2*, il *Vademecum* attribuisce all'oralità si incentra la critica più fondata al test (vd. meglio *infra*, § 4.2, in particolare per l'eliminazione della sotto-prova relativa all'*Interazione orale*). Ma le discrasie tra le indicazioni contenute nel *Sillabo A2* – in verità piuttosto prolisso e a tratti ridondante – e il *Vademecum* che ne ha tratto il Miur hanno fatto storcere il naso anche per altri aspetti: al citato innalzamento del *cut-off point* dal 60 all'80% (vd. *supra*, § 2.1), con le responsabilità che da questa decisione derivano sui piani etico, sociale e politico¹³, si vanno ad aggiungere le riserve sulla soggettività nella valutazione, che andrebbe massimamente limitata (cfr. *Sillabo A2*: 37-40, 44-45; Scaglioso, 2005), e sulla soverchia inclinazione da parte del *Vademecum* per i fatti grammaticali, laddove nel *Sillabo A2* si proponeva un impianto più schiettamente pragmatico. Criticata, ma forse ingiustamente, anche la diminuzione del tempo a disposizione per lo svolgimento del test, che si riduce dai fino eccessivi 110 minuti stabiliti dal *Sillabo A2* ai 60 del *Vademecum*.

Come si evince dai forum consultabili in Rete, gli stranieri dal canto loro vedono il test come un'ulteriore complicazione per l'ottenimento del permesso CE e paiono non valutarne le possibili implicazioni positive. Il test può infatti servire da sprone per migliorare la propria competenza in italiano e conseguentemente, insieme alla comunicazione, la vita stessa: non sarà infatti un caso se dal concetto di acquisizione della lingua della nazione ospitante come mezzo per evitare l'esclusione o la marginalizzazione sociale prenda le mosse, fin dalla prima pagina, il *Sillabo A2*¹⁴. A testimonianza del pur comprensibile malumore degli immigrati si può portare, a titolo d'esempio, il commento postato da una straniera, Lita, all'articolo "Carta di soggiorno: così si prenota il test di italiano" pubblicato sul sito www.stranieriinitalia.it:

salve con tutto il respeto, portruppo una
fatica per gli immigrati a fare questo
il test italiano. siamo semplice lavoratori
e' non anche a tempo per studiare
la lingua vostra pieno sempre di lavorare.
basta capicsca e' capire e
lavorare

¹² Cfr. anche l'Emendamento 5; al 4 la proposta che il test di cultura civica sia unico per tutto il territorio nazionale, proposta che potrebbe essere estesa anche al test di lingua.

¹³ Cfr. Barni, 2005: 34; Barni, 2010. Nel caso specifico, la considerazione delle ricadute sociali e politiche del test – misurate nei termini tecnici dell'*impatto* (*Sillabo A2*: 31, 44) – hanno portato alla costituzione, in Piemonte, di un comitato che ha assicurato la promozione a tutti gli stranieri che si sono sottoposti al test (il documento, eloquentemente intitolato "Per non essere complici", può leggersi *on-line* a partire dal sito <http://www.conexion.it>).

¹⁴ Si richiami, a proposito della stigmatizzazione di comportamenti linguistici eretici, la differenza tra valutazione certificatoria, tecnica e istituzionale, e valutazione senza aggettivi, concepita come «esperienza usuale di tutti i parlanti» consistente nel «poter dare giudizi sulla competenza linguistica: sia sulla propria sia su quella altrui», cfr. Vedovelli, 2005b: 11-17.

bene. e' fare bene per tutti!¹⁵

Nella sua sgangherata semplicità, il messaggio di Lita ripropone dunque una delle questioni più problematiche del decreto legislativo: il fatto che il test privilegi le attività di comprensione e produzione *scritte*, subordinandovi l'interazione orale che invece è prioritaria per la comunicazione e – dunque – l'integrazione dell'immigrato adulto. Come evidenziato anche dalla Conferenza unificata, molti stranieri dimostrano una buona competenza nell'interazione orale, ma pessima nello scritto, senza che questo ostacoli la loro vita sociale. Ulteriormente, particolarmente svantaggiate sarebbero poi le donne immigrate, che hanno in genere minori occasioni di usare la lingua scritta e che raggiungono risultati migliori negli ambiti dell'oralità (cfr. indagine PISA in Lugarini, 2007: 19, 21-22). Ma delle modalità di svolgimento del test si dirà meglio nel prossimo paragrafo.

4. IL TEST

4.1. Per quanto riguarda più da vicino il test sottoposto agli stranieri che vogliono ottenere il “permesso CE per soggiornanti di lungo periodo”, bisogna preventivamente specificare che la situazione è ancora fluida, se non caotica, anche considerato il numero dei potenziali candidati al test. Un numero importante, stimandosi infatti che gli immigrati in possesso dei requisiti per richiedere il permesso CE siano 700mila, mentre a sottoporsi al test dovrebbero essere in 4-500mila¹⁶.

Per la preparazione al test, come accennato *supra*, § 2.1, gli Enti certificatori hanno curato un apposito *Sillabo A2* ispirato ai criteri di QCER. Il livello di conoscenza richiesto – pur inferiore a quello dell'autonomia sociale e individuale (cioè dell'auto-motivazione), riscontrabile solo al livello B1 – si caratterizza per il subentro di semplici funzioni sociali, a loro volta assenti dall'A1. Il *focus* puntato sulla funzione sociale della lingua, insieme al forte orientamento all'agire linguistico caratteristico del QCER *tout court*¹⁷, richiede che in sede di valutazione il candidato-utente di livello A2 possa dimostrare di saper agire in situazioni quotidiane con una certa efficacia e autonomia:

gli studi acquisizionali, e in particolare le ricerche sul processo di acquisizione dell'italiano L2, dimostrano l'esistenza di un continuum ai cui poli da un parte – soprattutto a livello iniziale – si colloca l'efficacia comunicativa e all'estremo opposto – specie nei momenti più avanzati del percorso di apprendimento guidato – la correttezza grammaticale. È pertanto di grande importanza per il nostro scopo tenere presente che negli stadi iniziali gli apprendenti sono spinti ad agire in una L2 soprattutto ricorrendo a principi pragmatici e che solo nelle fasi successive riescono a controllare gli aspetti morfosintattici di una lingua (*Sillabo A2*: 21).

¹⁵ Postato il 21 dicembre 2010. Del commento viene mantenuta la veste originale, accapo compresi.

¹⁶ La stima è del demografo Gian Carlo Blangiardo, cfr. Barberi/Maffini/Padula, 2010.

¹⁷ La stessa competenza linguistico comunicativa (*communicative language proficiency*) è non a caso graduata in base a criteri «di tipo pragmatico-comunicativo, orientati a mettere in luce indicatori di capacità di gestione all'azione comunicativa, della situazione di comunicazione» (Vedovelli, 2002: 62).

Questo significa che, nel confezionamento di un test per questo livello di competenza, l'accertamento della correttezza grammaticale deve passare in secondo piano, sopravanzato dalla capacità di compiere semplici azioni comunicative:

la formulazione di un buon test basato sul QCER deve prevedere che la verifica delle competenze di determinate strutture avvenga tramite task [cioè compiti comunicativi] orientati all'azione: la competenza morfosintattica dell'italiano L2 deve emergere dallo svolgimento di determinate azioni linguistiche e non da semplici e tradizionali quesiti grammaticali (*Sillabo A2*: 22).

Di conseguenza «anche la valutazione non dovrà più essere fondata sulla misurazione della capacità di controllo di aspetti micro-linguistici», formali, quali ad esempio l'accordo dell'articolo con il nome o la flessione verbale (*ibidem*, e sgg. per ulteriori precisazioni). Come specificato dal *Quadro Comune* a proposito della correttezza grammaticale, l'utente A2 «[u]sa correttamente alcune strutture semplici, ma continua sistematicamente a fare errori di base [...]; ciononostante ciò che cerca di dire è solitamente chiaro» (QCER: 140, e cfr. più in generale *ivi*: 134-145). Inoltre, dei quattro domini in cui secondo il QCER si concretizza l'agire linguistico – e cioè dominio *personale, pubblico, lavorativo-professionale* (o *occupazionale*) ed *educativo* – per il livello A2 e nello specifico per gli immigrati italiani che si sottoporranno al test può ritenersi trascurabile il dominio educativo, «in cui l'individuo è impegnato in attività di apprendimento organizzato, soprattutto (ma non esclusivamente) in un'istituzione educativa» (QCER: 58). Solo tenendo conto di queste considerazioni sarà possibile allestire un test che risponda al requisito della *validità*, che sia cioè specificamente tagliato su un utente particolare, in un determinato contesto e con uno scopo preciso (cfr. *Sillabo A2*: 30-31; Lucisano, 2010: 39-42).

Come abbiamo spiegato *supra*, § 2, il Ministero degli Interni ha delegato l'elaborazione dei test a quello per la Pubblica Istruzione, per cui la legge prevede che ogni CTP/CPIA ne rediga, per ogni sessione, uno proprio. Questa disposizione ha comportato una proliferazione dei test, prevedibilmente non sempre predisposti da persone competenti per farlo¹⁸. È però probabile, oltre che auspicabile, che la preparazione dei test ripasserà agli Enti certificatori, ognuno dei quali potrebbe approntarne uno proprio. In questo modo si tornerebbe peraltro alla decisione originaria, che circolava fin dal novembre 2010.

4.2. Il test è strutturato in due macrosezioni finalizzate a elicitare e quindi valutare: 1) la comprensione orale e scritta; 2) la capacità di interazione¹⁹.

Come precisa il *Vademecum*, a sua volta «la prova di *comprensione orale* è articolata in due parti (due testi brevi da ascoltare)», i quali devono far riferimento a una delle seguenti sottoabilità: «1) *comprensione orale di una conversazione tra nativi*; 2) *comprensione orale di annunci e istruzioni*; 3) *comprensione orale della radio e di audio-registrazioni*; 4) *comprensione orale della TV*».

In modo del tutto analogo, anche la prova di comprensione scritta si suddivide in due parti, per ognuna delle quali viene proposto un testo atto a verificare sottoabilità quali:

¹⁸ Sulla formazione dei formatori, vd. Bosc/Marello/Mosca, 2006, e Morgana, 2008.

¹⁹ Cfr. Ricotta Voza, 2011; *Vademecum*, § 3.1 e lo stesso fac-simile del test (vd. *supra*, § 2.1, n. 3).

«1) lettura della corrispondenza; 2) lettura per orientarsi; 3) lettura per informarsi e argomentare; 4) lettura di istruzioni». Per ciascuna prova, di comprensione orale e di comprensione scritta, sono messi a disposizione 25 minuti (dunque per un totale di 50).

I minuti disponibili per la prova dedicata alla capacità di interazione sono invece solo 10; per di più, essa è prevista in forma scritta, incentrata sulle sottoabilità «1) corrispondenza, 2) appunti, messaggi e moduli».

Dagli Enti erano invece stati predisposti 20 minuti per la prova di ascolto, 40 per quella di comprensione della lettura, altri 40 per quella di produzione scritta e tra i 7 e 10 minuti per la prova di produzione orale (*Sillabo A2*: 41-43). Come risulta, il documento del Miur fa saltare proprio quest'ultima prova, ritenuta invece fondamentale per l'elicitazione di un profilo di competenza A2: la prova di produzione orale sarebbe consistita in un «[m]onologo: capacità di raccontare storie o di descrivere in maniera semplice le immagini che vede» e in un fondamentale, in chiave sociolinguistica e pragmatica, «[d]ialogo con l'esaminatore: capacità di interagire nell'ambito di un compito comunicativo (role-play) riferito sempre a transazioni di routine» (*ivi*: 43).

Per quanto riguarda la preparazione all'esame, al momento non solo non sono disponibili manuali appositi, ma scarseggiano anche i materiali specifici per il livello A2. Tra i manuali che attualmente più si attagliano al candidato-tipo che svolgerà il test si può però ricordare *Percorsi italiani. Corso di lingua italiana per principianti* (Guerra, Perugia, 2009), elaborato dal gruppo dell'Università per Stranieri di Perugia: si tratta infatti di un manuale rivolto ad adulti debolmente scolarizzati e/o con previa acquisizione spontanea dell'italiano, le cui motivazioni all'apprendimento sono volte all'integrazione nella società e nel mondo del lavoro; in questo manuale, per conseguenza, la grammatica è ridotta, mentre sono privilegiate le situazioni d'uso, reali o adattate²⁰.

Anche l'editoria è dunque sollecitata affinché risponda adeguatamente a questa nuova motivazione all'apprendimento della lingua italiana. Motivazione che va ad ampliare e a diversificare la gamma delle già esistenti e che così risulta rosicchiare ulteriormente il tradizionale dominio del fattore culturale (De Mauro *et alii*, 2002: 159-172; Giovanardi, Trifone, 2010: 151). La motivazione strumentale (cioè l'ottenimento del "permesso CE"), se ben sfruttata, può aprire a una motivazione sociale, integrativa, quale indispensabile premessa per il vivere civile. E allora forse, prendendo a prestito una vecchia canzone di De Gregori, non sarà troppo male chiudere con un po' di poesia e anche di speranza, ricordando che «imparare le lingue degli altri» è «imparare ad amare»²¹.

²⁰ Tengono un analogo, specifico conto dei destinatari, appunto adulti con una situazione di scarsa scolarizzazione di partenza, e del dominio per loro più importante, quello pubblico (come muoversi in posta, al lavoro, nei centri sanitari ecc.), anche i recenti *Un passo verso l'integrazione, Livello A2*, a cura di Manuela Cohen e Federica Masante (Felix Verlag, Milano, 2011) e *Italiano, lingua nostra. Percorsi di integrazione linguistica – Livello A2*, a cura di Lorenzo Rocca (Guerra, Perugia, 2010).

²¹ Francesco De Gregori, *Cuore di cane*, 1989.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Aa.Vv. (2008), *Italianismi e percorsi dell'italiano nelle lingue latine*, Cassamarca, Treviso.
- Alberto T. (2010), "Certificazione di italiano. Opportunità o percorso a ostacoli?", in *Percorsi. Rivista di educazione degli adulti*, anno XXIII, n. 1, pp. 7-8.
- Arcangeli M. (2011), "Un passo prudente per integrare", in *La Stampa*, 16 gennaio 2011, p. 21.
- Barbagli M. (2002), *Immigrazione e reati in Italia*, il Mulino, Bologna.
- Barberi L./Maffini F./Padula F. (2010), "Test d'italiano per 400mila", in *Il Sole-24 Ore*, 6 dicembre 2010, p. 8.
- Barki P. et alii (2003), *Valutare e certificare l'italiano di stranieri. I livelli iniziali*, Guerra, Perugia.
- Barni M. (2005), *La valutazione delle competenze linguistico-comunicative in L2*, in Vedovelli (2005a), pp. 29-45.
- Barni M. (2010), *Etica e politica della valutazione*, in Lugarini (2010), pp. 86-99.
- Bosc F./Marello C./Mosca S. (2006), *Saperi per insegnare. Formare insegnanti di italiano per stranieri. Un'esperienza di collaborazione fra università e scuola* (a cura di), Loescher, Torino.
- Caccia F. (2010), "«Quanti figli hai?», il test d'italiano per stranieri", in *Corriere della Sera*, 9 dicembre 2010, p. 45.
- Calvi M.V./Mapelli G./Bonomi M. (2010), *Lingua, identità e immigrazione. Prospettive interdisciplinari* (a cura di), Franco Angeli, Milano.
- Caritas-Migrantes (2010), *Immigrazione. Dossier statistico 2010*, Idos, Roma.
- Colombo A./Sciortino G. (2002), *Stranieri in Italia. Assimilati ed esclusi* (a cura di), il Mulino, Bologna.
- De Mauro T. et alii (2002), *Italiano 2000. I pubblici e le motivazioni dell'italiano diffuso fra stranieri*, Bulzoni, Roma.
- De Rita G. (2010), "La centralità del lavoro nel processo di immigrazione", in *Libertà civili. Bimestrale di studi e documentazione sui temi dell'immigrazione*, 2010 (1), pp. 13-17.
- Diadori P./Palermo M./Troncarelli D. (2009), *Manuale di didattica dell'italiano L2*, Guerra, Perugia.
- Giovanardi C./Trifone P. (2010), "L'inchiesta Italiano 2010. Anteprima di alcuni risultati", in *Italiano LinguaDue*, 2010 (2), pp. 148-55.
- Grego Bolli G. (2006), "Il Quadro Comune Europeo di Riferimento e la Valutazione", in Mezzadri M. (2006), pp. 221-46.
- Lucisano P. (2010), *Fini e strumenti della valutazione di sistema*, in Lugarini (2010), pp. 25-46.
- Lugarini E. (2007), *Valutazione, testing e certificazioni* [materiale didattico], Promoitals - Università degli Studi di Milano.
- Lugarini E. (2010), *Valutare le competenze linguistiche* (a cura di), Franco Angeli, Milano.
- Matthiae C. (2010), "Valutazione della produzione scritta: parametri, griglie e soggettività", in *Italiano LinguaDue*, 2010 (1), pp. 104-110.
- Menzinger C. (2010), "Italiano per principianti", in *I quaderni speciali di Limes*, numero monografico *Lingua e potere*, a. 2, n. 3, pp. 89-94.
- Mezzadri M. (2006), *Integrazione linguistica in Europa* (a cura di), Torino, UTET Università.
- Morgana S. (2008), "La promozione dell'italiano e le nuove frontiere della formazione", in Aa.Vv. (2008), pp. 171-96.

- Negarville M. (2010), "I migranti e l'apprendimento della lingua italiana: questione pubblica o fatto privato?", in *Percorsi. Rivista di educazione degli adulti*, anno XXIII, n. 1, p. 2.
- QCER = Consiglio d'Europa (2002), *Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione*, La Nuova Italia/Oxford University Press, Firenze.
- Recchi E., Allam M., "L'assimilazione degli immigrati nella società italiana", in Colombo/Sciortino (2002), pp. 119-141.
- Ricotta Voza S. (2011), "Bastano 300 parole per restare in Italia", in *La Stampa*, 16 gennaio 2011, p. 21.
- Scaglioso A.M. (2005), *La valutazione delle abilità di produzione scritta e di produzione orale*, in Vedovelli (2005a), pp. 217-288.
- Sillabo A2 = Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2: Livello A2*, a cura degli Enti certificatori dell'italiano L2 e con la collaborazione di S. Ambrosio, M. Arcangeli, M. Barni, G. Grego Bolli, E. Luzi, P. Masillo, C. Mezingher, F. Orletti, L. Rocca [materiale on-line].
- Spinelli B./Parizzi F. (2010), *Profilo della lingua italiana. Livelli di riferimento del QCER A1, A2, B1, B2*, Firenze, La Nuova Italia.
- Vademecum* = Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione, *Vademecum (ai sensi della nota n 8571 del 16 Dicembre 2010 del Ministero dell'interno). Indicazioni tecnico-operative per la definizione dei contenuti delle prove che compongono il test, criteri di assegnazione del punteggio e durata del test*, a cura della Direzione Generale dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni [materiale on-line].
- Vedovelli M. (2002), *Guida all'italiano per stranieri. La prospettiva del Quadro comune europeo per le lingue*, Carocci, Roma.
- Vedovelli M. (2005a), *Manuale della certificazione dell'italiano L2* (a cura di), Carocci, Roma.
- Vedovelli M. (2005b), *Introduzione*, in Vedovelli (2005a), pp. 11-28.